



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)

STATUTO COMUNALE

*approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.03.2009
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18.12.2017*

TITOLO I
DIRITTI E DOVERI DEL COMUNE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Il Comune di Mandello del Lario rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove un equilibrato sviluppo al fine di conseguire la crescita della persona, la tutela della famiglia, la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e la migliore qualità della vita nel rispetto dell'ambiente.
2. Il Comune fonda la propria azione sui principi di liberalismo sociale, economico e religioso di uguaglianza, giustizia e solidarietà.
3. Il Comune attuerà o prenderà parte ad iniziative il cui scopo sia quello di diffondere i principi ritenuti fondamentali nell'educazione della comunità: libertà in ogni sua forma, salvaguardia del patrimonio artistico e culturale, senso civico, rispetto dell'uomo e di ogni altro essere vivente.
4. Il Comune di Mandello del Lario, riconoscendosi pienamente nei contenuti dell'art.1 dello Statuto delle Nazioni Unite, ritiene che debbano essere intraprese e sostenute tutte quelle iniziative volte a sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio di eguaglianza dei diritti e di autodeterminazione dei popoli, nonché tese a rafforzare la pace universale nel mondo.
5. Sulla base di questi principi, il comune di Mandello del Lario adotta il presente Statuto.

Art. 2
(Partecipazione)

1. Il Comune di Mandello del Lario, coerentemente con la Costituzione della Repubblica Italiana e con la Carta europea delle autonomie locali, ritiene che la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica faccia parte dei principi democratici.
2. Il Comune di Mandello del Lario si impegna a garantire la partecipazione nelle forme previste dallo Statuto, attraverso:
 - a) modalità ed istituti di partecipazione popolare;
 - b) misure rivolte a promuovere il ruolo di tutte le rappresentanze sociali politiche e istituzionali;
 - c) azioni volte a rendere possibile l'integrazione tra le diverse Comunità religiose, etniche e linguistiche, nel rispetto dei valori etico-giuridici del nostro ordinamento costituzionale;
 - d) iniziative che garantiscano l'accesso all'informazione da parte dei cittadini e delle associazioni che rappresentano interessi diffusi.

Art. 3
(Autonomia)

1. Il Comune di Mandello del Lario considera l'autonomia e l'autogoverno prerogative indispensabili di ogni Ente locale.

2. In quanto ente autonomo, il Comune di Mandello del Lario ha il diritto di regolamentare ed amministrare gli affari pubblici di propria competenza nell'interesse della Comunità, nell'ambito della legge e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Tale diritto è esercitato dal Consiglio Comunale, costituito da membri eletti a suffragio universale, nonché dagli organi esecutivi responsabili nei confronti del Consiglio Comunale stesso.
4. In caso di delega di poteri da parte di altra autorità, il Comune di Mandello del Lario, nel rispetto della legge, ha la potestà di armonizzare allo Statuto ed alle condizioni locali l'esercizio delle funzioni delegate.

CAPO II

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Art. 4

(Comunità, territorio, stemma, gonfalone)

1. La Comunità di Mandello del Lario è costituita dai residenti nel territorio comunale.
2. Il Comune di Mandello del Lario ha una superficie territoriale di ettari 4177, comprende i soppressi comuni di Mandello, Rongio, Somana e Olcio (riuniti nel 1928), fa parte della Provincia di Lecco e della Comunità Montana del Lario Orientale – Valle San Martino ed è costituito dal centro abitato di Mandello e dalle frazioni di Olcio, Maggiana, Moregallo, Piani Resinelli, Rongio e Somana.
3. Il Comune di Mandello del Lario ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il territorio, il gonfalone e lo stemma del Comune sono raffigurati negli allegati alla copia originale depositata agli atti del Comune.
5. Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che vengano esibiti il gonfalone e lo stemma del Comune.
6. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista pubblico interesse.

Art. 5

(Sede)

1. La sede del Comune è il palazzo comunale. Gli organi e gli istituti del Comune hanno sede nel palazzo comunale, dove normalmente esercitano le loro funzioni.

Art. 6
(Beni comunali)

1. Il Comune di Mandello del Lario ha un proprio patrimonio, che si impegna a conservare e valorizzare ed ha un proprio demanio.
2. Dei beni comunali sono redatti inventari secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

CAPO III

COMPITI DEL COMUNE

Art. 7
(Tutela della salute)

1. Il Comune di Mandello del Lario, nell'ambito delle proprie competenze, concorre a garantire il diritto alla salute e, in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed altri organismi, promuove iniziative di educazione alla salute.

Art. 8
(Lavoro e sviluppo economico)

1. Il Comune di Mandello del Lario, coerentemente con l'art. 1 della Costituzione, riconosce nel lavoro una risorsa essenziale per la vita della Comunità.
2. Consapevole della tradizione produttiva di Mandello del Lario e dell'importanza dell'occupazione, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi, il Comune di Mandello del Lario tutela e promuove lo sviluppo dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo di ogni altra forma di esercizio di impresa arte o professione.
3. Il Comune di Mandello del Lario istituisce un organismo stabile di confronto con la categorie economiche, le associazioni degli imprenditori e dei lavoratori, al fine di interpretare le esigenze del mondo produttivo e definire gli interventi che si rendessero necessari.

Art. 9
(Servizi sociali)

1. Il Comune di Mandello del Lario opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale come strumento di riequilibrio a favore dei soggetti più deboli e delle loro famiglie. Le attività del servizio di assistenza sociale, che possono comprendere prestazioni economiche o erogazione di servizi sia gratuiti che a pagamento, sono finalizzate a rimuovere e superare le situazioni di difficoltà e di bisogno che la persona umana incontra nel corso della sua vita.
2. Il Comune di Mandello del Lario, valorizza ed agevola il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS), degli organismi della Cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti di Patronato e delle Fondazioni, con particolare riferimento alla 'Casa di Riposo di Mandello del Lario'.

Art. 10
(Sicurezza civile e protezione civile)

1. Il Comune di Mandello del Lario ritiene che la Sicurezza civile costituisca presupposto fondamentale per lo sviluppo e la crescita economica della Comunità.
2. Il Comune di Mandello del Lario partecipa al Servizio Nazionale di Protezione Civile, in armonia con i principi contenuti nelle leggi vigenti. Assicura, nei limiti della propria competenza, la tutela della pubblica incolumità, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente da pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi.
3. Il Comune di Mandello del Lario, promuove, sostiene ed incentiva le Organizzazioni di Volontariato in materia di Protezione civile ed ambientale.

Art. 11
(Patrimonio storico, artistico, culturale)

1. Il Comune di Mandello del Lario tutela il patrimonio archeologico, storico e artistico della Comunità, compreso quello di origine popolare, garantendone la conoscenza e il godimento pubblico.
2. Il Comune di Mandello del Lario favorisce studi e ricerche finalizzate alla conoscenza della storia della Comunità ed opera, tramite l'acquisizione e la conservazione dei documenti, per tramandare la memoria della vita del Comune e della Comunità.
3. Il Comune di Mandello del Lario promuove lo sviluppo del patrimonio culturale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

Art. 12
(Pubblica istruzione)

1. Il Comune di Mandello del Lario riconosce l'importanza primaria della pubblica istruzione e delle istituzioni di ogni grado, statali e non statali, ad essa preposte.
2. Il Comune di Mandello del Lario favorisce l'istruzione sia essa pubblica che privata, tramite piani annuali e pluriennali per l'attuazione del diritto allo studio, inteso come diritto alla persona.
3. Il Comune di Mandello del Lario collabora con le istituzioni scolastiche nella realizzazione di iniziative che favoriscono il diffondere dei principi ritenuti fondamentali nell'educazione della comunità.
4. Il Comune di Mandello del Lario si impegna, di concerto con le istituzioni scolastiche del proprio territorio, a sostenere il successo formativo di tutti gli studenti.
Si impegna inoltre a garantire - con interventi concordati con le scuole - accoglienza, inserimento ed integrazione alle persone diversamente abili e a quelle straniere.
5. Il Comune di Mandello del Lario si impegna ad organizzare, anche in collaborazione con i Comuni limitrofi, occasioni di formazione continua agli adulti e, più in generale, a coloro che sono usciti precocemente dal sistema formativo.

Art. 13
(Sport e tempo libero)

1. Il Comune di Mandello del Lario incoraggia e sviluppa l'attività sportiva quale momento formativo, educativo e di svago e di tutela della salute di tutti i cittadini , sostiene e incoraggia nelle diverse forme le Associazioni che promuovono la pratica e l'attività sportiva.
2. Il Comune di Mandello del Lario promuove manifestazioni per il tempo libero al fine di favorire momenti di incontro e di crescita culturale.
3. Il Comune di Mandello del Lario promuove il più ampio utilizzo delle strutture pubbliche esistenti e le potenzia secondo l'evoluzione delle necessita'.

Art. 14
(Utilizzazione e salvaguardia del territorio)

1. Il Comune di Mandello del Lario, nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito della programmazione provinciale, esercita autonomamente le scelte di pianificazione urbanistica, informandole a criteri di equità, perequazione, tutela dell'ambiente e del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo ai beni di interesse storico, artistico e culturale.
2. Il Comune di Mandello del Lario attua la pianificazione urbanistica contemperando le potenzialità di sviluppo economico e sociale del paese, con una giusta valutazione dell'impatto ambientale e con la tutela del patrimonio naturale, che considera elementi irrinunciabili.
3. Il Comune di Mandello del Lario considera elemento primario di ogni programmazione urbanistica, la realizzazione di spazi pubblici volti a favorire l'armonico sviluppo della sua Comunità.
4. Il Comune di Mandello del Lario, nella stesura del piano del traffico, valorizza i percorsi pedonali, ciclabili e naturalistici.
5. Il Comune di Mandello del Lario si impegna a mantenere un organico assetto del territorio ed a favorire un armonico sviluppo dell'edilizia privata, commisurato alle effettive esigenze abitative e produttive del paese, nel rispetto dei valori ambientali.

Art. 15
(Tutela dell'ambiente)

1. Il Comune di Mandello del Lario considera l'ambiente patrimonio collettivo da trasmettere nei suoi valori peculiari alle future generazioni.
2. Il Comune di Mandello del Lario adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente, impegnandosi a prevenire eventuali danni ambientali ed ogni forma di inquinamento.
3. Il Comune di Mandello del Lario opera per la salvaguardia della montagna, del lago e del torrente Meria ed ha il potere di adottare specifici strumenti di valorizzazione e tutela dei medesimi.
4. Il Comune di Mandello del Lario promuove e incoraggia le iniziative di rispetto dell'ambiente.

Art. 16
(Programmazione e trasparenza)

1. Il Comune di Mandello del Lario opera secondo il metodo della programmazione assicurando la copertura di bilancio a tutte le iniziative da intraprendere.
2. Il Comune di Mandello del Lario, al fine di concorrere alla determinazione e al conseguimento degli obiettivi, dei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia, anche con il coinvolgimento della Organizzazioni sindacali, sociali, economiche e culturali operanti nel proprio territorio.
3. Il Comune di Mandello del Lario informa la propria attività a criteri di trasparenza e di buona amministrazione.
4. Il Comune di Mandello del Lario rende partecipe la cittadinanza sull'operato amministrativo mediante forme che garantiscono un'informazione precisa, costante e completa.

Art. 17
(Pari opportunità)

1. Nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti , Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti , verrà promossa la presenza di entrambi i sessi.

Art. 18
(Cittadinanza onoraria e benemerenze cittadine)

1. Il Comune può concedere la cittadinanza onoraria a persone, italiane o straniere, non residenti nel Comune di Mandello del Lario, su proposta motivata della Giunta o di almeno di 1/3 dei Consiglieri comunali arrotondato per eccesso.
2. L'attribuzione della cittadinanza onoraria deve essere deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti.
3. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può insignire di benemerenze cittadine persone od organizzazioni ed enti che si siano distinti in particolari attività etico-morali, di volontariato, culturali ed in ambito sportivo e lavorativo.
4. I criteri e le modalità per l'attribuzione di benemerenze cittadine sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
5. Alla valutazione delle candidature finalizzate all'attribuzione di benemerenze cittadine provvede apposita commissione formata da Sindaco, da tre membri di maggioranza e tre di minoranza, fra i quali i capigruppo consiliari.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 19

(Organi del Comune e Amministrazione comunale)

1. Sono organi del Comune : il Consiglio, il Sindaco, la Giunta.
2. L'Amministrazione comunale é costituita dagli organi del Comune, dalle loro emanazioni e dalle Commissioni previste dalla legge e dallo Statuto comunale.

Art. 20

(Riserva di legge)

1. La legge stabilisce le norme relative alla elezione , composizione, durata in carica e le cause di scioglimento del Consiglio Comunale, nonché quelle che riguardano la surrogazione e supplenza, l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di consiglieri.

Art. 21

(Divieto di ricoprire incarichi professionali)

1. Al sindaco, agli assessori e ai consiglieri e' vietato ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 22

(Pubblicazione delle deliberazioni)

1. Nei termini fissati dal regolamento, le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta sono pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge.
2. Il Consiglio Comunale può prevedere la divulgazione delle delibere secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. L'esecutività delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta e' disciplinata dalla legge.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23

(Natura e funzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio Comunale e' espressione della Comunità. E' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'attività dell'Amministrazione comunale.
2. Dopo la pubblicazione del decreto dei comizi elettorali, il Consiglio può adottare atti urgenti ed improrogabili. Nelle relative proposte di deliberazioni dovranno essere esplicitati i motivi che determinano l'urgenza e l'improrogabilità.

Art. 24

(Competenze del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale esercita i poteri di indirizzo e di controllo e tutti gli altri stabiliti dalla legge e dallo Statuto, conformandosi alle procedure stabilite dallo Statuto e dal regolamento. Esso è dotato di autonomia funzionale, finanziaria ed organizzativa.
2. Il Consiglio esercita le proprie funzioni mediante l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dallo Statuto.
3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione delle finalità, degli obiettivi, delle risorse, degli strumenti e dei tempi necessari all'azione da svolgere.
4. Le competenze del Consiglio non sono delegabili, fatto salvo per le variazioni di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25

(Presidenza del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Sindaco ed ove anche questi sia assente o impedito, dall'Assessore più anziano presente in aula purché Consigliere comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, del Vice Sindaco, nonché degli Assessori consiglieri comunali, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano di cui all'art. 40, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 26

(Consiglieri comunali)

1. I Consiglieri comunali rappresentano solidalmente e individualmente la Comunità ed esercitano le loro pubbliche funzioni senza vincolo di mandato
2. Il Consiglio Comunale può affidare a singoli consiglieri incarichi specifici inerenti funzioni di propria competenza. Le modalità dell'incarico sono stabilite dal regolamento.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate con le modalità previste dall'art 38, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Esse sono indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse

sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D. Lgs. n°267/2000.

Art. 27
(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Il gruppo si forma anche con un solo eletto.
2. Il numero dei Gruppi consiliari e la loro composizione possono modificarsi qualora uno o più consiglieri, con comunicazione motivata al Sindaco, si dissoci dal Gruppo di appartenenza.
3. I Consiglieri che si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti e non aderiscono ad altri gruppi formano un 'Gruppo misto', che acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Il Gruppo misto può essere costituito da un unico consigliere.
4. Il regolamento stabilisce le norme di costituzione, composizione e funzionamento dei Gruppi consiliari, nonché l'istituzione, la composizione, le competenze ed il funzionamento della conferenza dei Capi gruppo.

Art. 28
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e propositive su materie specifiche di competenza consigliare così articolate:
Commissione prima: Affari istituzionale e generali.
Commissione seconda: Programmazione economica e Finanziaria
Commissione terza: Assetto ed utilizzazione del territorio.
Commissione quarta: Pubblica istruzione, Cultura, Turismo, Sport, Tempo libero e Servizi Socio assistenziali.
2. Le Commissioni si rapportano direttamente al Consiglio Comunale ed eleggono nel proprio seno il Presidente. Esse sono costituite con criterio proporzionale ed hanno facoltà di chiedere al Sindaco, nei modi stabiliti dal regolamento, la convocazione del Consiglio per dibattere e, se del caso, deliberare su quanto proposto.
3. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari.

Art. 29
(Commissione di controllo e garanzia)

1. Il Consiglio Comunale istituisce e si avvale di una commissione di controllo e garanzia alla quale è attribuito il compito di effettuare verifiche periodiche e di presentare al Consiglio relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata. La Commissione può formulare proposte e suggerimenti in merito alla trasparenza e allo snellimento dei

procedimenti amministrativi nonché formulare, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, pareri preventivi su tali materie.

2. Il Presidente della Commissione è eletto dalla Commissione stessa nel suo seno con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti.
3. Il Regolamento delle Commissioni consiliari disciplina l'organizzazione, il funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori di detta commissione.

Art. 30 **(Commissioni Speciali)**

1. Il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni speciali per l'esame e l'approfondimento di questioni di sua competenza.
2. La composizione e il funzionamento delle commissioni speciali sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale e nella delibera istitutiva adottata dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, con mandato di relazione al Consiglio Comunale entro un termine fissato nella delibera di costituzione. Il regolamento delle commissioni disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni di indagini.

Art. 31 **(Sessioni consiliari)**

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione del bilancio preventivo, al conto consuntivo, alla verifica degli equilibri di bilancio, alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Tutte le altre sedute sono straordinarie.
4. Sono sedute d'urgenza quelle per cui sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.

Art. 32 **(Convocazione del Consiglio Comunale)**

1. Il Sindaco, secondo lo Statuto e il regolamento, convoca il Consiglio Comunale, ne formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.
2. Il Sindaco dispone la convocazione della prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la seduta, che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 33
(Convocazione per iniziativa dei consiglieri)

1. Il Sindaco e' tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Le proposte dei richiedenti sono poste all'ordine del giorno purché presentate nelle forme e nei termini previsti dal regolamento.
3. In caso di inosservanza dei termini di convocazione provvede, previa diffida, il Prefetto.

Art. 34
(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e a maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi per i quali la legge, lo Statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Nella seduta di seconda convocazione e' sufficiente per la validità dell' adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La seduta di seconda convocazione non può aver luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella di prima convocazione.
3. Oltre ai casi previsti dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, sono prese a maggioranza con la metà più uno dei consiglieri assegnati le deliberazioni di approvazione dei piani urbanistici e loro varianti, dei programmi, dei piani finanziari e programmi di opere pubbliche.

Art. 35
(Assenza dalla seduta)

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
2. I Consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti. Al riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede in forma scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n°241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a giorni quindici decorrenti dalla data di ricevimento.
3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio che la esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.
4. Il Consiglio provvede alla surroga in una seduta da tenersi entro dieci giorni dalla decadenza.

Art. 36
(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 37
(Votazioni e funzionamento del Consiglio comunale)

1. Le votazioni del Consiglio Comunale sono palesi tranne quelle concernenti le persone, che debbono essere adottate a scrutinio segreto.
2. Per le nomine dei rappresentanti del Consiglio Comunale di cui all'art. 42 c. 2 lettera m) del D.lgs. n. 267/00 si applica il principio della votazione a voto limitato affinché possa essere rappresentata la minoranza consigliere.
Sono proclamati eletti per la maggioranza e la minoranza i rispettivi consiglieri che nella votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 38
(Mozione di sfiducia)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di mozioni di sfiducia.
La mozione di sfiducia deve:
 - a) essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco;
 - b) essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. In caso di approvazione, votata per appello nominale dalla metà più uno dei consiglieri assegnati, il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ed il Consiglio viene sciolto con provvedimento promosso dal Prefetto ed emanato dal Presidente della Repubblica.
3. Nel caso di inosservanza, da parte del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce, dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale per la discussione di quanto previsto al comma 1 lettera b del presente articolo, il Segretario Generale riferisce al Prefetto per l'attivazione dei poteri sostitutivi previsti ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 39
(Iniziativa dei consiglieri comunali)

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa mediante presentazione di proposte di deliberazione. Hanno anche diritto di proporre emendamenti su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco mozioni ed interrogazioni; il Sindaco o gli assessori dal medesimo delegati provvedono a rispondere secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 40
(Verbalizzazione)

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e ne redige il verbale, che sottoscrive unitamente a chi presiede l'adunanza.
2. Il regolamento stabilisce il contenuto essenziale del verbale, nonché le modalità di approvazione e di rettifica.

Art. 41
(Scioglimento del Consiglio Comunale)

1. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO III

SINDACO

Art. 42
(Sindaco)

1. Il Sindaco e' eletto, contestualmente al Consiglio Comunale, dai cittadini a suffragio universale diretto con le modalita' fissate dalla legge ed e' membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco e' organo responsabile dell' Amministrazione del Comune del quale ha la rappresentanza e ufficiale di Governo.
3. Il Sindaco viene investito delle funzioni di capo dell' Amministrazione e di ufficiale di governo dall'atto di proclamazione conseguente all'elezione diretta del medesimo.
4. Nella seduta di insediamento, subito dopo l'intervenuta convalida da parte del Consiglio Comunale, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
5. Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla.

Art. 43
(Pubblicita' delle spese elettorali)

1. Il deposito delle liste e delle candidature alla carica di Sindaco deve essere accompagnato da una dichiarazione sulla entita' della spesa massima vincolante per la campagna elettorale del candidato alla carica di Sindaco.
2. Entro 20 giorni successivi a quello delle elezioni, il Sindaco eletto e gli altri candidati sindaci presentano al Segretario Generale un rendiconto delle spese sopportate, per la propria candidatura, raggruppandole per categorie.
3. Il preventivo ed il rendiconto sono pubblicati all'albo pretorio per una durata di 30 gg consecutivi.
4. I preventivi e i rendiconti restano depositati in Comune a disposizione di chiunque per tutta la durata del mandato amministrativo. Possono essere rilasciate copie degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 89.

Art. 44
(Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del giuramento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
2. Le linee programmatiche vengono redatte dal Sindaco sulle base dei suggerimenti e del contributo della Giunta Comunale e sono approvati formalmente dalla stessa con una delibera che dia atto del suo coinvolgimento nella procedura.
3. Tale delibera deve essere depositata in segreteria e messa a disposizione dei Consiglieri per quindici giorni affinché questi possano proporre appositi emendamenti da discutere in sede di presentazione.
4. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

Art. 45
(Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale)

1. Il Sindaco:
 - a) nomina e revoca i componenti della Giunta secondo quanto indicato agli artt. 53, 54 e 58
 - b) ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto, su conforme deliberazione della Giunta;
 - c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, entro i termini previsti dalla legge;
 - d) nelle forme di legge e di Statuto, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno;
 - e) provvede alla direzione unitaria ed al coordinamento dell'attività politico-amministrativa dell'Amministrazione comunale;
 - f) ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
 - g) nomina il Segretario Generale, scegliendolo dall'apposito albo;
 - h) conferisce e revoca al Segretario Generale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con gli altri Comuni per la nomina del Direttore;
 - i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento;
 - j) dà direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
 - k) nomina i messi notificatori;
 - l) nomina l'economista comunale e il vice economista;
 - m) e' competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- n) convoca i comizi per i referendum previsti dallo Statuto e ne proclama i risultati;
- o) può conferire con funzioni di prevenzione ed accertamenti delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi limitatamente alle aree oggetto di concessione;
- p) promuove ed assume iniziative su accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale;
- q) informa la popolazione su situazioni di pericolo connesse con esigenze di protezione civile di cui all'art. 36 del Regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n° 996, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n° 66, così come previsto dall'art. 12 della Legge 3-8-1999 n. 265;
- r) Introduce o resiste alle azioni giudiziarie qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.
- s) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge

Art. 46

(Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo)

1. Quale ufficiale di governo, il Sindaco sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto;
 - e) il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b), c) e d), concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le forze di polizia statale nell'ambito delle direttive di coordinamento imposte dal Ministero dell'Interno – Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza;
 - f) segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione Europea, per l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato;
 - g) in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 47

(Poteri di ordinanza del Sindaco)

1. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e locali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con le sanzioni previste dalla legge.
3. Quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti.
4. Quale ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino la incolumità pubblica e la sicurezza urbana così come intesi dal decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008 artt. 1 e 2 .
5. Le persone destinatarie del provvedimento di cui al terzo comma, sono tenute ad ottemperarvi. In caso contrario il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza che ciò pregiudichi l'eventuale azione penale per i reati in cui siano incorsi.

Art. 48
(Deleghe del Sindaco)

1. Con proprio provvedimento da comunicare al Prefetto, il Sindaco può delegare ad assessori specifiche funzioni che attengono materie ben definite.
2. Quando particolari motivi lo rendano necessario, il Sindaco può incaricare singoli consiglieri allo studio di problemi specifici, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 49
(Decadenza, dimissioni, impedimento, rimozione, sospensione o decesso del Sindaco)

1. Il Sindaco decade nei seguenti casi:
 - per condanna penale ai sensi di legge, con sentenza divenuta irrevocabile;
 - per la perdita della qualità di Consigliere;
 - per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco: sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.
3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone nominate dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, da scegliersi in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
4. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore anziano che vi provvede sentiti i gruppi consiliari.
5. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
6. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.
7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso viene sciolto il Consiglio e nominato un Commissario.

8. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Art. 50
(Rielezione del Sindaco)

1. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente eleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.

CAPO IV

GIUNTA COMUNALE

Art. 51
(Nomina, durata in carica e decadenza della Giunta)

1. La legge stabilisce le norme relative alla nomina, alla durata in carica e alla decadenza della Giunta, al numero massimo degli assessori, alla loro revoca, nonché quelle che riguardano le cause di incompatibilità alla carica. Nelle predette materie lo Statuto integra la legge.

Art. 52
(Natura e funzioni della Giunta)

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale e compie i conseguenti atti di amministrazione. Essa compie gli atti che la legge riserva agli Organi di Governo e che non siano dalla stessa attribuiti ad altri.

Art. 53
(Composizione della Giunta)

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 7 assessori, di cui due possono essere esterni.
2. Il Sindaco, con proprio decreto, ed assicurando la presenza di ambo i sessi, nomina nel rispetto del 1° comma, i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, che non può essere individuato tra gli assessori esterni. Del decreto di nomina viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva alle elezioni.
3. Il Sindaco, nel caso in cui il numero degli assessori, per qualsiasi causa, risulti inferiore a quello stabilito nel decreto iniziale di nomina, può provvedere alla nomina dei nuovi Assessori, per reintegrare il predetto numero.

Art. 54
(Assessori esterni)

1. Possono essere nominati assessori in numero non superiore a due anche cittadini non Consiglieri, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, purchè non abbiano partecipato come candidati nell'ultima tornata delle elezioni comunali, provinciali e regionali.
2. Gli assessori esterni devono essere dotati di esperienza tecnica e professionale, opportunamente documentata e partecipano al Consiglio Comunale esclusivamente in funzione di referenti sulle materie loro assegnate e senza diritto di voto.
3. Quando si verifichi una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità o di incompatibilità degli assessori esterni, il Sindaco provvede a contestarla, avviando la procedura prevista dalla legge.
4. L'Assessore esterno ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Sindaco decreta definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'Assessore esterno a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
6. Qualora l'Assessore esterno non vi provvede entro i successivi dieci giorni il Sindaco lo dichiara decaduto.
7. Il decreto deve essere, nel giorno successivo, depositato nella segreteria comunale e notificato, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
8. I decreti di cui ai precedenti commi sono adottati d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 55
(Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori)

1. Il Sindaco, nel decreto di nomina da atto che:
 - i soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco devono essere Consiglieri comunali, non devono essere coniuge e fino al terzo grado, discendente, parente o affine al Sindaco.
 - i soggetti chiamati alla carica di Assessori devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale; non devono essere coniuge e fino al terzo grado, discendente, parente o affine al Sindaco.

Art. 56
(Vice Sindaco e anzianità degli assessori)

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dai regolamenti.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco l' assessore più anziano; l'anzianità e' data dall'ordine con cui sono stati iscritti i componenti la Giunta, nel decreto di nomina.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25 del presente Statuto relativamente alla presidenza del Consiglio Comunale.

Art. 57
(Durata in carica della Giunta)

1. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta o del Sindaco non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 58
(Cessazione di singoli assessori)

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza per il verificarsi di uno degli impedimenti delle incompatibilità e incapacità previsti dalla legge.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano pertanto di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottato dal Sindaco il decreto di sostituzione, da comunicare al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
3. Il Sindaco con proprio decreto motivato, con riferimento al rapporto fiduciario esistente, può revocare uno o più assessori. Tale atto è comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva, unitamente al decreto di surroga.

Art. 59
(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Il Sindaco convoca la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno di propria iniziativa o su proposta di singoli assessori. Le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno, possono essere assunte soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge.
3. Il Sindaco presiede la Giunta, ne dirige e coordina l'attività, assicurandone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ma vi possono intervenire, su richiesta e con funzioni consultive, i responsabili dei servizi comunali.
5. Il Sindaco può rendere pubbliche le sedute di Giunta, le cui decisioni sono di interesse generale della cittadinanza.
6. Le deliberazioni della Giunta sono valide se interviene almeno la metà dei suoi componenti. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta di voti.
7. Alle funzioni di segreteria della Giunta si applicano le norme contenute nel precedente art. 40.
8. La Giunta può disciplinare la propria attività con apposito regolamento interno.
9. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 60
(Competenze della Giunta)

1. La Giunta Comunale, in particolare:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non sono riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee d'indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
 - e) nomina i membri delle commissioni per le selezioni pubbliche nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, dell'art.107 del D.Lgs. n°267/00 e avvalendosi di norma della professionalità presenti nella struttura dell'Ente;
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio;
 - h) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - i) fissa i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale o in assenza il segretario generale;
 - j) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazioni del controllo interno di gestione secondo i principi eventualmente stabiliti dal Consiglio.
 - k) Nomina il difensore del Comune per resistere o proporre azioni giudiziarie attive o passive.

Art. 61
(Deliberazioni di urgenza della Giunta)

1. Le deliberazioni che la legge attribuisce alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune. Fanno eccezione unicamente le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio, inclusi gli storni di fondi, che la Giunta può, in caso di urgenza, adottare sotto la propria responsabilità.

TITOLO III

CONTROLLO

Art. 62
(Poteri di controllo politico - amministrativo)

1. Il potere di controllo politico - amministrativo e' esercitato dal Consiglio Comunale e dai singoli consiglieri secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione del Bilancio consuntivo, sulla propria attività mediante apposita relazione dettagliata per

settore d'intervento. Trimestralmente, inoltre, riferisce sullo stato di attuazione delle previsioni di bilancio.

3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, i Consiglieri hanno diritto di accesso agli uffici e di ottenere tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
4. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 63 **(Revisore dei conti)**

1. Al fine di ottenere il miglior controllo sulla gestione contabile e finanziaria del Comune, il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti, in possesso delle caratteristiche stabilite dall'art.234 del D.Lgs. n°267/00.
2. L'elezione avviene con voto segreto.
3. Il Revisore dei conti esercita le proprie funzioni secondo quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento. In particolare:
 - a) collabora con il Consiglio Comunale;
 - b) verifica la regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e delle sue Istituzioni;
 - c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione e alle deliberazioni assunte, redigendo una relazione di accompagnamento al conto consuntivo. Nella relazione, il Revisore può esprimere anche rilievi e proposte finalizzate ad ottenere una migliore efficienza produttiva ed economicità della gestione.
4. Il Revisore dei conti risponde della veridicità delle proprie attestazioni e, ove riscontri irregolarità di gestione, informa tempestivamente il Sindaco e ne riferisce al Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio comunale può convocare il Revisore dei conti per audizioni.
6. I Consiglieri comunali hanno facoltà di avvalersi dell'apporto tecnico del Revisore dei conti. Tale facoltà potrà essere esercitata in quanto compatibile con la posizione di indipendenza ed imparzialità del revisore.

Art. 64 **(Modalità di controllo)**

1. I regolamenti di contabilità e di organizzazione dettano le norme per l'effettuazione del controllo economico interno della gestione e per la rilevazione contabile del costo dei servizi.

Art. 65 **(Mancata approvazione del Bilancio nei termini di legge)**

1. Salvo che apposita norma dello Stato non stabilisca diversamente:

A). Trascorso il termine prescritto dalla legge entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Generale, entro i tre giorni successivi, con lettera notificata in forma amministrativa, dà comunicazione al Sindaco e agli Assessori della avvenuta scadenza del termine e dell'avvio della procedura per la nomina del commissario.

Trascorsi sette giorni dalla data della predetta notifica, qualora nel frattempo la Giunta non abbia predisposto e adottato lo schema di bilancio, il Segretario Generale, entro cinque giorni successivi, dispone, con proprio provvedimento, la nomina del commissario, scegliendo tra segretari e dirigenti comunali o provinciali in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo e degli enti locali, dirigenti di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza del diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

Il commissario, entro i quindici giorni successivi alla data di nomina, predispone d'ufficio lo schema di bilancio e lo adotta. Entro i tre giorni successivi alla adozione, il Segretario generale assegna al Consiglio Comunale, con lettera notificata in forma amministrativa al Sindaco quale presidente del Consiglio e a ciascun consigliere un termine non superiore a quindici giorni per l'approvazione del Bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

B). Nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato lo schema di bilancio regolarmente predisposto dalla Giunta nel termine prescritto dalla legge entro il quale il bilancio deve essere approvato, il Segretario Generale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine stesso, con lettera notificata in forma amministrativa, dà comunicazione al Sindaco quale presidente del Consiglio e a ciascun Consigliere comunale della avvenuta scadenza del termine e assegna un termine non superiore a quindici giorni dalla data della notifica stessa per la approvazione del bilancio. Trascorso inutilmente detto termine il Segretario, entro gli otto giorni successivi, dispone, con proprio provvedimento, la nomina del commissario con le modalità di cui al 2° capoverso della lettera A.

Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Segretario Generale ai sensi del 3° capoverso della lettera A e ai sensi della lettera B, il commissario provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Decreto Legislativo 267/2000.

TITOLO IV

RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 66

(Principio di associazione e cooperazione)

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune informa la propria azione al principio associativo e di cooperazione con altri Comuni, Comunità Montane, Provincia e Regione, nel rispetto delle reciproche autonomie.
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla istituzione e gestione coordinata di uno o più servizi, nell'interesse della popolazione.

Art. 67

(Convenzioni)

1. Il Comune stipula convenzioni con altri Comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia, per l'esercizio coordinato e continuativo di funzioni e servizi che non richiedano l'istituzione di più complesse forme di cooperazione.
2. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione fra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 68

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi e programmi di intervento, sui quali il Comune abbia competenza primaria o prevalente, il Sindaco può promuovere accordi di programma con altri soggetti pubblici nei modi e forme previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
2. L'accordo ha lo scopo di assicurare il coordinamento delle azioni nonché di determinare i tempi, le modalità di realizzazione, il finanziamento e tutti gli altri adempimenti relativi agli interventi programmati, al fine di ottenere il migliore risultato nell'interesse della Comunità.
3. L'accordo di programma consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Il Comune può aderire ad accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici. L'adesione è decretata dal Sindaco.
5. Gli accordi di programma di cui ai commi 3 e 4, una volta perfezionati, vengono comunicati al Consiglio Comunale e qualora comportino variazioni agli strumenti urbanistici l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 69
(Consorti)

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il Comune può partecipare a consorzi sia con altri Comuni sia con la Provincia, secondo le norme previste dalla legge e dallo Statuto per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo 67, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico dell'Amministrazione consortile, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea consortile, con responsabilità e diritti pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Il Consiglio Comunale esercita sul rappresentante del Comune le funzioni di indirizzo e di controllo.

Art. 70
(Unione di Comuni)

1. Nel rispetto del principio di autonomia di ogni ente locale e a seguito di concordi intese nelle apposite sedi concertative con l'intervento della Regione, il Comune di Mandello del Lario può aderire alla gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi realizzata anche attraverso le Unioni.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE POPOLARE E ACCESSO AGLI ATTI

CAPO I

REFERENDUM

Art 71
(Indizione del referendum)

1. Per ampliare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politico-amministrativa, e' ammesso il referendum propositivo o abrogativo su materie di esclusiva competenza locale.
2. Il referendum è abrogativo quando riguarda atti già adottati ed è propositivo quando riguarda atti da assumere.
3. Non sono oggetto di referendum:
 - a) i bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) le tariffe e i tributi comunali;
 - c) le designazioni e nomine ed in generale le deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - d) i quesiti lesivi dei diritti tutelati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

4. Il referendum può essere indetto per iniziativa dei cittadini su richiesta espressa, tramite firma autenticata, da almeno il 10% di residenti nel Comune di Mandello del Lario che abbiano compiuto il 18° anno di età. La validità delle firme raccolte è verificata dalla Commissione elettorale comunale.
5. L'Amministrazione comunale agevola la raccolta e l'autenticazione delle firme.
6. Salvo diversa deliberazione del Consiglio Comunale, i referendum vengono effettuati in unica sessione annuale, comunque non coincidente con operazioni elettorali provinciali e comunali.
7. L'onere finanziario derivante dalle operazioni di voto è assunto dal Comune.
8. Il regolamento disciplina tempi e modalità dell'intero iter referendario, dalla costituzione del comitato promotore alla proclamazione del risultato.
9. Non può essere riproposto, prima che siano trascorsi 7 anni, un referendum che abbia il medesimo oggetto di altro referendum già effettuato.

Art 72

(Comitato promotore del referendum)

1. Il referendum è promosso da un comitato che si costituisce avanti il Segretario Generale.
2. Il comitato promotore è composto da: almeno trenta elettori del Comune che intendano organizzare la raccolta delle firme in calce al quesito referendario.
3. Il comitato promotore formula il quesito referendario e lo deposita presso il Segretario Generale.

Art. 73

(Ammissibilità del quesito referendario)

1. L'ammissibilità del quesito referendario è stabilita dal Difensore civico o in mancanza dal Consiglio Comunale; la decisione sulla ammissibilità o meno, è inappellabile.
2. Il Difensore Civico non può dichiarare casi di inammissibilità diversi da quelli previsti dal precedente art. 71.
3. Il Difensore Civico può esprimere parere sulla formulazione del quesito referendario, al solo fine di garantire la massima comprensibilità ed univocità di interpretazione. Il parere del Difensore Civico è acquisito dal comitato promotore prima dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Dalla dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario, gli organi del Comune non possono assumere provvedimenti che vanifichino il ricorso alle urne

Art. 74

(Validità ed effetti del referendum)

1. Nel referendum comunale hanno diritto di voto i residenti nel comune di Mandello del Lario che abbiano compiuto il 18 anno di età.
2. Il referendum è valido quando partecipa al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. Si considera valida per la discussione consiliare di cui al successivo comma 3 la risposta che ottiene almeno la metà più uno dei voti validamente espressi.
3. L'esito del referendum propositivo è oggetto di discussione del Consiglio Comunale che, entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito, si pronuncia in merito con voto palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Nel caso di votazione favorevole, l'organo comunale competente nei successivi trenta giorni deve adottare le deliberazioni necessarie per l'attuazione dell'esito della consultazione e non può assumere decisioni contrarie con esso.

4. L'esito del referendum abrogativo che abbia ottenuto la metà più uno dei voti validi è efficace senza ulteriore discussione del Consiglio Comunale. L'organo comunale competente nei successivi trenta giorni deve adottare le deliberazioni necessarie per l'attuazione dell'esito della consultazione e non può assumere decisioni contrarie con esso.

CAPO II

ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 75

(Consultazioni: Consigli comunali aperti e pubbliche assemblee)

1. Il Sindaco, anche su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, può indire consigli comunali aperti per discutere fatti eccezionali di interesse generale, nonché convocare assemblee pubbliche.
2. Le assemblee, opportunamente pubblicizzate e precedute da adeguata informazione, si svolgono prima dell'adozione definitiva del provvedimento oggetto della discussione dell'assemblea, per recepirne, se del caso, le proposte.

Art. 76

(Petizioni e proposte)

1. I cittadini singoli o associati possono promuovere petizioni e proposte al Consiglio Comunale.
2. Le petizioni devono essere accompagnate da firma autenticata nelle forme di legge di almeno il 5% dei residenti nel Comune di Mandello del Lario che abbiano compiuto il 18° anno di età.
3. Le petizioni vengono discusse dal Consiglio Comunale, che si pronuncia in merito.
4. Il primo firmatario (o altro firmatario delegato) ha facoltà di illustrare la petizione al Consiglio Comunale.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 77

(Istituzione del Difensore civico)

1. Il Comune istituisce il Difensore civico. Egli tutela il cittadino nei suoi diritti e garantisce il buon funzionamento e l'imparzialità dell'Amministrazione comunale.
2. Il Difensore civico é indipendente dagli organi del Comune ed è tenuto al rispetto della legge, dello Statuto e del regolamento.
3. L'ufficio del Difensore civico ha sede nel palazzo comunale o in altra sede istituzionale assegnata dalla Giunta Comunale.

Art. 78

(Elezione e decadenza del Difensore civico)

1. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali della provincia di Lecco e proposto:
 - a) da cittadini da un minimo di 100 e un massimo di 200 iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mandello del Lario con firma autenticata nelle forme di legge.
 - b) per autocandidatura.con allegata documentazione acclarante il possesso di idonea esperienza e conoscenza giuridica amministrativa.
L'Amministrazione comunale, almeno sessanta giorni prima della scadenza del Difensore civico in carica, apre, tramite un bando a diffusione provinciale e tramite tutti gli organi di informazione, la raccolta delle candidature per l'elezione del nuovo Difensore civico.
2. Il Difensore civico proposto secondo il comma 1 del presente articolo, viene eletto con votazione segreta dal Consiglio Comunale con i 4/5 dei Consiglieri assegnati, previa verifica delle condizioni di ammissibilità ed eleggibilità che vengono valutate dalla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora, trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del bando, non vi siano proposte in base all'art. 1, la conferenza dei capigruppo propone al Consiglio Comunale uno o più candidati da votare.
E' eletto il candidato che ottenga l'unanimità dei voti dei Consiglieri assegnati.
Se nessuno dei candidati ottiene l'unanimità, l'Amministrazione comunale si convenziona con l'Ente Provincia per garantire ai cittadini la possibilità di avvalersi del Difensore civico provinciale.
4. Non possono essere eletti alla carica di Difensore civico coloro che:
 - a) non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per la carica a Consigliere Comunale;
 - b) siano titolari di qualsiasi carica pubblica elettiva di primo e secondo grado;
 - c) siano membri di segreterie e direttivi di partiti o associazioni politiche anche locali;
 - d) siano titolari di rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato con l'Amministrazione comunale;

- e) siano direttamente interessati a qualsiasi tipo di commercio, industria o servizio il cui procedimento amministrativo sia di competenza dell'Amministrazione comunale;
 - f) abbiano in corso contenzioso con il Comune di Mandello del Lario.
5. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio.
 6. Il Difensore civico è dichiarato decaduto, previa contestazione dell'addebito, quando si conoscano o si realizzino, dopo l'elezione, situazioni di ineleggibilità o incompatibilità. La decadenza e' dichiarata con la procedura di cui all'art. 69 del Decreto Legislativo 267/2000
 7. Prima di assumere le funzioni, il Difensore civico presta dinanzi al Sindaco il giuramento di adempiere al mandato nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.
 8. La funzione del Difensore Civico può essere oggetto di apposita convenzione con altro/i Ente/i, in tal caso le modalità di svolgimento della funzione, nonché l'indennità di cui all'art.83 sono stabilite dalla convenzione stessa, fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 nonché agli artt. 79 comma 3, 80 , 81e 82.

Art. 79

(Durata in carica e revoca del Difensore civico)

1. Il Difensore civico dura in carica quattro anni e può essere rieletto per una sola volta.
2. Le funzioni del Difensore civico sono prorogate fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore civico può essere revocato per motivi di gravi e manifeste inadempienze nelle funzioni stabilite dallo Statuto. La revoca, debitamente motivata e previa contestazione dell'addebito, é deliberata dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

Art. 80

(Funzioni del Difensore civico)

1. Su richiesta di cittadini singoli o associati, enti o di chiunque abbia interesse ovvero di propria iniziativa, il Difensore civico interviene presso gli organi del Comune e presso gli organi degli enti dipendenti o associati del Comune per assicurare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Difensore civico ha accesso agli uffici comunali e, qualora intervenga su un provvedimento emanato, ha diritto di consultare tutta la documentazione relativa, compresi gli atti preparatori. Quando interviene su provvedimenti in itinere, ne sollecita la corretta definizione.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con il Difensore civico. Questi ha diritto di ottenere dai responsabili degli uffici comunali e degli enti dipendenti o associati del Comune copia di atti o documenti, nonché tutte le notizie connesse alle questioni trattate. Il Difensore civico e' tenuto a segnalare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico medesimo.
4. Ogni cittadino del Comune può chiedere l'intervento del Difensore civico, affinché solleciti il Sindaco a far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
5. Qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore civico venga a trovarsi in condizioni di incompatibilità statutaria o morale, segnala la situazione al Sindaco e al richiedente, non procedendo nella pratica che causa l'incompatibilità. In questo caso, il

richiedente ha facoltà di rivolgersi al Difensore civico della Provincia, previo accordo tra le amministrazioni.

6. Qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore civico ravvisi fatti a suo avviso costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria e di sospendere l'intervento.

Art. 81

(Modalità di intervento del Difensore civico)

1. I soggetti, che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un provvedimento amministrativo in itinere presso l'Amministrazione comunale o presso enti dipendenti o associati al Comune, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorso il termine di trenta giorni senza che abbiano avuto risposta soddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore civico.
2. Il Difensore civico acquisisce tutti gli elementi utili, stabilisce il termine per la definizione del procedimento e fornisce tempestiva risposta scritta al richiedente.

Art. 82

(Rapporti tra Difensore civico e organi del Comune)

1. Il Difensore civico invia relazioni al Sindaco e alla Giunta per invitarli ad assumere determinazioni o per segnalare irregolarità e negligenze.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Difensore civico invia al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da eventuali suggerimenti e proposte di innovazioni normative o amministrative.
3. Il Difensore civico può inviare al Consiglio Comunale ulteriori relazioni di propria iniziativa, su specifiche questioni di competenza consiliare, che necessitino di rapida valutazione.

Art. 83

(Indennità del Difensore civico)

1. Al Difensore civico sono corrisposte:
 - a) l'indennità di carica non superiore ad un terzo dell'indennità di funzione dell'assessore comunale;
 - b) l'indennità di intervento per ogni presenza superiore alle quattro mensili.
2. Il regolamento stabilisce l'entità delle suddette indennità.

CAPO IV

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

Art. 84

(Valorizzazione delle associazioni)

1. Il Comune considera l'associazionismo risorsa fondamentale per la crescita della Comunità. L'Amministrazione comunale riconosce nelle Associazioni un interlocutore privilegiato per la realizzazione delle finalità del Comune.

Art. 85

(Esclusioni dai contributi)

1. Le associazione o enti che hanno nei propri organi direttivi Sindaco e/o Assessori non possono fare richiesta di contributi comunali di qualsiasi natura.

Art. 86

(Albo comunale delle associazioni)

1. Il comune di Mandello del Lario istituisce l'Albo delle associazioni operanti sul territorio comunale.
2. Sono iscritte all'Albo, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento, le Associazioni che ne facciano richiesta e che siano:
 - a) legalmente costituite e, nei casi previsti dalla legge, iscritte in appositi albi;
 - b) costituite di fatto e dotate di Statuto.

Art. 87

(Forme di collaborazione)

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione delle Associazioni iscritte all'Albo comunale, che svolgano attività rivolte alla Comunità e riconducibili alle funzioni del Comune.
2. La collaborazione avviene per iniziativa dell'Amministrazione comunale o delle Associazioni nelle seguenti forme:
 - a) consulte;
 - b) audizioni;
 - c) promozione comune di iniziative;
 - d) concessione di contributi ed agevolazioni;
 - e) uso concordato e reciproco delle strutture disponibili;
 - f) impegno dell'Amministrazione comunale a fornire alle Associazioni tutte le informazioni necessarie al loro miglior funzionamento, con esclusione delle informazioni coperte da segreto d'ufficio, nonché quelle sulle quali si ritenga dover garantire la riservatezza.
3. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi, in modo gratuito. Le associazioni che hanno ricevuto

contributi in denaro o in natura dal Comune, devono redigere, al termine di ogni anno, un apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

4. L'Amministrazione comunale promuove le consulte come forma privilegiata di rapporto con le associazioni.
5. L'Amministrazione comunale riserva alle associazioni assistenziali e di volontariato modalità preferenziali nei rapporti con gli uffici comunali.
6. Lo specifico Regolamento disciplina le modalità di attuazione di quanto contenuto nel presente articolo.

CAPO V

INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

Art. 88 (Informazione)

1. L'Amministrazione comunale, con i mezzi ritenuti più opportuni, informa la Comunità degli atti e delle attività svolte o programmate.

Art. 89 (Accesso agli atti)

1. Il Comune si impegna a garantire a chi ne abbia interesse, cittadini o associazioni o enti che rappresentano interessi diffusi, l'accesso agli atti del Comune, secondo le normative vigenti in materia di accesso agli atti e di procedimento amministrativo.

TITOLO VI

UFFICI E PERSONALE

Art. 90 (Organizzazione ed attività)

1. Il Comune informa la propria organizzazione ed attività amministrativa ai principi di democrazia e di partecipazione.
2. Nell'ambito degli indirizzi e delle deliberazioni degli organi del Comune, spettano al Segretario Generale, ai dirigenti, i compiti di gestione amministrativa.
3. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità. I responsabili perseguono l'efficienza, l'efficacia e la pubblicità dell'azione amministrativa per conseguire adeguati livelli di produttività. Il personale opera con professionalità e responsabilità al servizio della Comunità.
4. Nell'ottemperanza di tali criteri e principi e coordinati dal Segretario Generale, i responsabili degli uffici e dei servizi assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovendo la massima semplificazione dei procedimenti e disponendo l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art. 91
(Personale)

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento di organizzazione e strumenti operativi, , in applicazione del D.Lgs. n°267/00 Titolo IV –Capo I e del D.Lgs n°165/01 e successive modifiche ed integrazioni, provvederà a disciplinare in particolare:
 - a) i poteri di spesa dei responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;
 - b) i criteri di individuazione dell'idonea dotazione della pianta organica;
 - c) i criteri e le modalità per la nomina, da parte del Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi, e le collaborazioni esterne;
 - d) l'attribuzione ai responsabili degli uffici e dei servizi della responsabilità gestionale e di quanto richiesto per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione relativi alle competenze dell'ufficio o servizio diretto, comprese le azioni possessorie e cautelari;
 - e) l'attribuzione a dirigenti e/o ai responsabili degli uffici e dei servizi di poteri di adozione di atti che impegnano l' Amministrazione verso l'esterno, in quanto atti esecutivi, atti di ordinaria gestione e privi di valutazioni discrezionali;
 - f) le responsabilità dei dipendenti , comprese quelle disciplinari;
3. Il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
4. Il Comune garantisce l'esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art. 92
(Segretario generale)

1. Nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta e delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, il Segretario Generale sovrintende, dirige e coordina gli uffici e i servizi comunali, con la collaborazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Segretario Generale esercita le funzioni stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento ed in particolare:
 - a) assegna gli affari ai dirigenti e, in mancanza di questi, ai responsabili degli uffici;
 - b) risolve i conflitti di competenza fra gli uffici;
 - c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, con facoltà di proposta per quanto attiene a provvedimenti di natura organizzativa e gestionale e ne cura la verbalizzazione;
 - d) riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o disfunzione gestionale;
 - e) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
 - f) convoca e presiede la conferenza dei responsabili dei servizi e degli uffici.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 93

(Compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili hanno il compito di assicurare il buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, il rendimento e la disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, la buona conservazione del materiale in dotazione.
2. Nella organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, i responsabili degli uffici o dei servizi agiscono in piena autonomia di decisione tecnica e di direzione.
3. Ai responsabili dei servizi e degli uffici sono attribuiti i compiti indicati all'art.107 del d.lgs n°267/00, con le modalità stabilite dal regolamento e dal d.lgs. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 94

(Incarichi esterni)

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione di Giunta motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento di organizzazione e strumenti operativi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.110 c. 4 del d.lgs n°267/00.

Art. 95

(Vice segretario)

1. Il Comune ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario generale. Il Vice Segretario, che deve avere gli stessi requisiti previsti dalla legge per l'accesso alla carriera di Segretario comunale, e' nominato secondo le norme di regolamento.
2. Il Vice Segretario coadiuva il titolare e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO VII

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 96 (Poteri del Comune)

1. Il comune di Mandello del Lario gestisce servizi pubblici locali allo scopo di realizzare le proprie finalità e di promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della Comunità.
2. L'esercizio e le funzioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e delle relative reti avvengono secondo le disposizioni di legge statale e regionale, fermo restando le discipline di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.
3. Fermo restando le disposizioni previsti per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti nelle forme stabilite dalle norme statali e regionali. I rapporti con i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizi.

Art. 97 (Affidamento diretto dei servizi)

1. Nei casi previsti dalle discipline statali e regionali, l'affidamento diretto di appalti e concessioni di servizio a società partecipate a capitale interamente pubblico può avvenire a condizione che:
 - a) il Comune e gli altri enti pubblici titolari di capitale sociale siano in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) la società realizzi con il comune e gli altri enti pubblici che la controllano la parte più rilevante della propria attività.

CAPO II

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

Art. 98 (Aziende speciali)

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare la costituzione di aziende speciali. Esse sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

2. L'azienda speciale opera sulla base di un proprio statuto che specifica fini e modalità dell'azione e che viene approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Sono organi dell'azienda speciale:
 - a) il consiglio di amministrazione, i cui membri non possono essere consiglieri comunali. Essi sono nominati dal Sindaco a norma dell' art. 50, comma 8, del D.Lgs. n°267/00, scelti fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, documentata competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti ed esperienza per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e/o private;
 - b) il presidente, nominato dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti;
 - c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale, nominato dal consiglio di amministrazione.
4. La revoca degli amministratori dell'azienda avviene con le stesse modalità della nomina e la relativa motivata proposta è accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori.
5. Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento e prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di controllo della gestione.
6. Spetta al Consiglio Comunale conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali (piani programmatici, bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi), esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 99
(Istituzioni)

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può deliberare la costituzione di Istituzioni. Essi sono organismi strumentali del Comune dotati di autonomia gestionale.
2. Per la composizione degli organi dell'istituzione, per la loro nomina e per la revoca valgono le norme previste per le aziende speciali.
3. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente articolo e dal regolamento.
4. Il Revisore dei conti del Comune esercita le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
5. Spetta al Consiglio Comunale, conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali (piani programmatici, bilanci annuali e pluriennali, conti consuntivi), esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura di eventuali costi sociali.

Art. 100
(Aziende speciali e istituzioni)

1. Le aziende speciali e le istituzioni operano secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità. Hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.

Art. 101
(Società di capitali)

1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie e connesse, il Comune può costituire società di capitali, regolate dal Codice civile, o vi partecipa.
2. La costituzione di tale società o la partecipazione alle stesse è deliberata dal Consiglio Comunale.
3. I rapporti e le forme di collegamento tra il Comune e le società sono disciplinate da apposite convenzioni.

Art. 102
(Associazioni e fondazioni)

1. Per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero il Comune può costituire associazioni e fondazioni, parteciparvi e aderirvi.
2. La costituzione di tali soggetti, la partecipazione o adesione agli stessi è deliberata dal Consiglio Comunale.
3. Le forme di collegamento e i rapporti tra il Comune e le associazioni e fondazioni, costituite o partecipate, sono disciplinate da apposite convenzioni e/o contratti di servizio.

Art. 103
(Conferimento di funzioni ed incarichi in enti)

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 67 del T.U.E.L. 267/2000, i Consiglieri comunali compreso il Sindaco, possono svolgere incarichi e funzioni presso società di capitali, consorzio, aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni in genere, soggetti a vigilanza del comune o dallo stesso sovvenzionati, nei casi in cui sussistano ragioni ed esigenze di interesse generale collegate all'esercizio del mandato elettivo.
2. L'individuazione della fattispecie cui applicare l'esimente di cui al comma precedente è stabilito nell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale di cui all'art. 42 comma 2, lettera m) del T.U.E.L. 267/2000.
3. Le cause esimenti si applicano anche agli Assessori comunali in ragione del mandato elettivo del Sindaco nell'ambito delle materie delle competenze loro delegate

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 104
(Efficacia dello Statuto)

1. In virtù dell'autonomia statutaria, le norme del presente Statuto nell'ambito dei principi e nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n.267/00, derogano alle altre norme di regolamento, o atto amministrativo generale.

Art. 105
(Interpretazione dello Statuto)

1. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione del presente Statuto.

Art. 106
(Approvazione e modificazione dello Statuto)

1. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale ed in mancanza di raggiungimento di detto quorum nelle forme previste dall'art. 6 comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.
2. Il Consiglio Comunale delibera le modifiche dello Statuto con le procedure previste per la approvazione.
3. Le modifiche statutarie possono essere proposta da:
 - a) un numero di elettori del Comune pari un decimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio Comunale;
 - b) un quinto dei consiglieri assegnati.
4. La proposta di modifica statutaria deve contenere l'indicazione delle modifiche richieste.

Art. 107
(Copertura finanziaria)

1. I bilanci di previsione prevedono appositi capitoli di spesa per dare concreta attuazione alle norme statutarie e regolamentari che comportino oneri finanziari.

Art. 108
(Norme regolamentari)

1. Oltre a quanto stabilito nei singoli articoli dello Statuto, i regolamenti disciplinano le modalità dei Consigli Comunali aperti, delle assemblee pubbliche, delle consulte, delle commissioni comunali, delle petizioni e delle proposte.
2. Il Consiglio Comunale delibera i regolamenti previsti dalla legge e dallo Statuto e quelli che si rendessero necessari per la sua piena attuazione.

Art. 109
(Norme transitorie)

1. Il Consiglio Comunale, nel corso di ogni mandato amministrativo, procede ad una verifica e valutazione degli istituti previsti dallo Statuto.

Art. 110
(Entrata in vigore)

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.